

BGE 78 I 225

Bundesgericht (BGE), 1952-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_78_I_225

FR: ATF 78 I 225

IT: DTF 78 I 225

Volltext

224. Staatsrecht. alors constitution de domicile, a moins cependant que le placement du pupille ne soit depourvu de raisons objectives ou contraire a ses interets, que, par exemple, l'autorite tutelaire n'y ait procede pour se debarrasser d'une tache ingrate (RO 56 1179; arret Vormundschaftsbehörde Basel du 22 mars 1950 et l'arret Waisenamt Winterthur deja cite). Il est toutefois necessaire, en cas de placement justifie, que le sejour ait deja dure quelque temps. C'est au moment du depot de la demande devant le Tribunal federal qu'il faut se reporter pour decider si cette condition est remplie. 3. - Hubert Bannwart se trouve chez les parents de sa mere avec l'assentiment de l'autorite tutelaire de Bienne. La defenderesse ne conteste pas qu'il est en bonnes mains. Ses grands-parents desirent le garder et l'envoyer plus tard a l'ecole. Le grand-pere est dispose a exercer les fonctions de tuteur. Rien ne permet de supposer que l'enfant a ete conduit a Gorgier pour des raisons etrangeres a son interet. L'Autorite tutelaire du district de Boudry n'allegue rien de tel. Quant a l'impossibilite pour un enfant de deux ans de manifester l'intention d'acquiescer un nouveau domicile, on a vu qu'elle ne joue pas de role. Peu importe, de meme, qu'on ne puisse encore affirmer en toute certitude que l'enfant frequentera l'ecole a Gorgier. Bien que, lors du depot de la demande, son sejour dans cette localite n'atteignit pas encore une annee, l'ensemble des circonstances atteste qu'il est destine a durer longtemps. C'est cela qui est determinant. Par ces motifs, le Tribunal federal admet la demande et invite l'Autorite tutelaire du district de Boudry a reprendre la tutelle de Hubert Bannwart.

Internationales Auslieferungsrecht. N° 33. 226 V. INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGSRECHT EXTRADITION AUX ETATS ETRANGERS 33. Sentenza 16 luglio 1952 nella causa Beraha e Bernardi. Estradizione (art. 2, comma 8, del trattato 22 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Italia; art. 2 della convenzione internazionale 20 aprile 1929 per la lotta contro la falsificazione delle monete). La sterlina. L'oro non ha piu corso legale; giuridicamente non e piu una moneta, ma una merce. Chi la contraffaccia non commette pertanto il reato di contraffazione d'una moneta. Lo stesso vale per il napoleone francese d'oro e il peso messicano d'oro.

Auslieferung (Art. 2, Ziff. 8 des Auslieferungsvertrages mit Italien, vom 22. Juli 1868; Art. 2 des internationalen Abkommens vom 20. April 1929 zur Bekämpfung der Falschmünzerei). Der englische Goldsterling hat nicht mehr gesetzlichen Kurs; rechtlich ist er nicht mehr Geld, sondern eine Ware. Wer ihn nachzuahmen, begeht daher nicht das Vergehen der Falschmünzerei im Sinne der Vorschriften über die Auslieferung an das Ausland. Das Nämliche gilt für den französischen Gold-Napoleon und den mexikanischen Gold-Peso. Extradition (art. 2 chiffre 8 de la Convention conclue entre la Suisse et l'Italie le 22 juillet 1868, ROLF vol. IX p. 639; art. 2 de la Convention internationale pour la repression du faux monnayage du 20 avril 1929, ROLF 1949 p. 1174). La piece d'or d'une livre sterling anglaise n'a plus cours legal et n'est donc plus, du point de vue juridique, une monnaie; c'est une marchandise. Celui qui la contrefait ne commet par consequent pas le delit de contrefaçon d'une monnaie. Il en est de meme du napoleon francais et du peso-or

mexicain. Ritenuto in fatto : Il 1 dicembre 1951, Jose Beraha (Zdravko), suddito spagnolo, fu arrestato a Chiasso e, il 2 dicembre, Giuseppe Bernardi, suddito italiano, fu arrestato a Losanna. Con nota 17 dicembre 1951 la Legazione d'Italia a Berna chiese l' estradizione di Beraha per truffa in virtu d'un ordine di cattura 27 ottobre 1951 della Procura della Repubblica a Milano. 15 AB 78 I - 1952 226 Staatsrecht. Con nota 26 dicembre 1951 la Legazione d'Italia a Berna chiese l'extradizione tanto di Beraha quanto di Bernardi per falsificazione di monete d'oro (sterline inglesi, pesos messicani, napoleoni francesi) in virtut d'un ordine di cattura 5 dicembre 1951 pure della Procura della Repubblica a Milano. In data 22 marzo 1952 la Legazione d'Italia a Berna comunico che l'ordine di cattura 27 ottobre 1951 contro Beraha era stato revocato e che la domanda di estradizione era mantenuta nei confronti di Beraha e di Bernardi soltanto per l'imputazione di falsificazione di monete d'oro. Beraha e Bernardi dichiararono di opporsi all'extradizione e a piit riprese, per tramite dei loro patrocinatori, esposero le loro ragioni che si riassumono in sostanza come segue: Contrariamente all'ordine di cattura 5 dicembre 1951 emesso dalla Procura della Repubblica a Milano, non si tratta della falsificazione di monete, poiche la sterlina inglese d'oro, il peso messicano d'oro e il napoleone francese d'oro non hanno corso legale e non possono quindi essere considerati come monete a' sensi dell'art. 453 CPI, secondo cui « chiunque contraffaccia monete nazionali straniere aventi corso legale in Italia o fuori e punito con reclusione da 3 a 12 anni ». Non si e in presenza di monete, ma d'une merce, come ha del resto espressamente riconosciuto la Corte di assise di Roma con sentenza 25 gennaio 1951 contro Arturo Rambelli e consorti. In data 28 giugno 3 luglio 1952 il Ministero pubblico della Confederazione ha trasmesso l'inserto al Tribunale federale giusta gli art. 10, cp. 2, e 23 della legge federale sull'extradizione. Il Ministero pubblico della Confederazione ha concluso per l'accoglimento della domanda di estradizione limitatamente al reato di falsificazione di sterline inglesi d'oro, le quali, contrariamente ai napoleoni francesi d'oro e ai pesos messicani d'oro, hanno corso legale, come risulta da una lettera 4 giugno 1952 che la Banca d'Inghilterra ha inviata alla Banca nazionale svizzera. Internationales Auslieferungsrecht. N° 33. 227 Tanto Beraha quanto Bernardi hanno presentato le loro osservazioni circa il preavviso del Ministero pubblico della Confederazione e segnatamente circa la lettera 4 giugno 1952 della Banca d'Inghilterra e hanno concluso nel senso di negare la chiesta estradizione., Delle loro allegazioni, suffragate anche da sei documenti prodotti, si dira, per quanto occorre, in appresso. Considerando in diritto : 1. - Secondo l'ordine di cattura 5 dicembre 1951 della Procura della Repubblica a Milano, gli atti per cui Beraha e Bernardi si oppongono all'extradizione consistono nell'aver partecipato alla fabbricazione di sterline inglesi d'oro, di pesos messicani d'oro e di napoleoni francesi d'oro. L'ordine di cattura non precisa se il titolo d'oro fino delle monete fabbricate da Beraha e Bernardi era insufficiente o no; gli estradandi sostengono che esso corrispondeva a quello delle monete autentiche e che il guadagno conseguito risultava dalla differenza tra l'oro in verghe e l'oro in moneta. Le autorità italiane chiedono l'extradizione espressa- mente per il reato di falsificazione di monete d'oro, ed e quindi soltanto da questo profilo che la loro domanda dev'essere esaminata. L'art 2 cifra 8 del trattato concluso il 22 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Italia prevede l'extradizione per i seguenti delitti: contraffazione o falsificazione di monete, introduzione o emissione fraudolosa di false monete (cfr. art. 3 cifra 23 della legge federale 22 gennaio 1892 sull'extradizione agli Stati stranieri). D'altra parte, vige la Convenzione internazionale 20 aprile 1929 per la lotta contro la falsificazione delle monete, alla quale hanno aderito tanto

L'Italia quanto la Svizzera. L'art. 10 cp. 1 di questa convenzione recita: «1 fatti previsti dall'art. 3 sono compresi di diritto come casi d'extradizione in ogni trattato d'extradizione concluso. 228 Staatsrecht. da concludere tra le differenti Alte Parti contraenti», e l'art. 3 dispone: «Sarà punito conformemente alle prescrizioni generali del diritto penale: 1. chi falsifica od altera moneta in modo fraudolento, quali che siano i mezzi impiegati; 2. chi fraudolentemente mette in circolazione moneta falsa od alterata; 3. chi introduce nel paese, riceve o si procura moneta od alterata che riconosce come tale, nell'intento di metterla in circolazione; 4. chi tenta di commettere queste frodi o vi partecipa intenzionalmente; ..») Infine l'art. 2 edel seguente tenore: (« Per 'moneta' nel senso della presente Convenzione s'intende tanto la carta moneta, comprese le banconote, quanto la moneta metallica che abbiano corso in virtù d'una legge. » (< ••• ayant cours an vertu d'une loi »). 2. - Il punto di sapere se si sia di fronte ad una contraffazione di moneta dev'essere giudicato dal tribunale chiamato a statuire sull'extradizione (efr. RU 25 I 273, cons. 1) : si tratta di applicare le regole sull'extradizione. Se questa è accordata, lo stesso punto dovrà essere verosimilmente deciso, in modo indipendente, dal tribunale estero chiamato ad applicare la legge penale. 3. - Per moneta, giusta le norme che disciplinano l'extradizione, si deve intendere la moneta avente corso legale, ossia « la moneta coniata o fatta coniare per proprio conto da uno Stato che l'ha adottata come mezzo di pagamento imponendone l'obbligatoria accettazione per il valore legalmente attribuito » (SALTELLI e ROMANO DI FALCO, nel Nuovo Codice penale commentato, vol. 3, pag. 574). La suddetta convenzione internazionale 20 aprile 1929 e l'art. 453 del Codice penale italiano (efr. art. 132 del Codice penale francese) menzionano espressamente il requisito del corso legale. Una siffatta menzione non figura negli art. 240 e seg. CPS. Ma è evidente che il corso legale è implicito nella nozione di moneta, di cui costituisce un elemento essenziale (efr. THORMANN e ÜVERBECK, ad Internationales Auslieferungsrecht. N° 33. 229 art. 240, infra 5; STAMPFLI, Revue de droit pénal 1951, pag. 26). Così stando le cose, l'extradizione, nella misura che si riferisce alle operazioni effettuate da Beraha e Bernardi in napoleoni francesi d'oro e in pesos messicani d'oro, dev'essere senza dubbio respinta. Per ciò che concerne la Francia, l'art. 9 della legge 25 giugno 1928 dispone chiaramente che le monete d'oro coniate anteriormente cessano di avere corso legale tra privati e di essere accettate dalle casse pubbliche. Di conseguenza, la contraffazione di napoleoni francesi d'oro non è punibile quale contraffazione di moneta propriamente detta, come è ammesso dalla giurisprudenza e dalla dottrina francese (sentenza 15 novembre 1951 del Tribunale correctionale di Evreux e nota relativa pubblicate nel Recueil Dalloz del 1951 a pag. 734/735). Dato che la legge francese citata precisa che le monete d'oro coniate in Francia cessano non soltanto di aver corso legale, ma anche di essere accettate dalle casse pubbliche, la loro contraffazione non è punibile, anche se si segue la giurisprudenza della Corte di Cassazione del Tribunale federale (RU 76 IV 162 e seg.), la quale ha ammesso che le banconote straniere, ritirate dall'istituto d'emissione entro un determinato termine, ma da esso accettate (ossia cambiate con nuovi biglietti) ancora posteriormente, sono monete ai sensi dell'art. 242 CPS. La stessa soluzione vale per i pesos messicani. La legge monetaria messicana del 22 luglio 1931 ha abrogato il corso legale delle monete d'oro nazionali. Nessuna disposizione prevede che queste monete possono essere accettate dalle casse pubbliche per il loro valore legale. Del resto, essa sarebbe inefficace, poiché le monete d'oro hanno un valore reale ben superiore a quello legale. 4. - La contraffazione delle sterline inglesi d'oro solleva un problema più delicato. Infatti, non esiste in Inghilterra, come in Francia e nel Messico, una legge che abroga il corso legale delle monete d'oro. 230

Staatsrecht. a) Il corso legale fu attribuito alle monete d'oro inglesi dai Coinage Acts del 1870 edel 1891 (cfr. HALSBURY, The laws of England, vol. 6, pag. 461). Durante la prima guerra mondiale, la convertibilita delle banconote in oro fu sospesa, ma venne ripristinata nel 1925. Secondo una legge del 1928, i detentori d'oro potevano essere obbligati, su semplice domanda della Banca d'Inghilterra, a cederglielo. Nel 1931 la base aurea fu nuovamente abbandonata ; in altri termini, le banconote non furono più rimborsabili in oro. Mediante una legge 28 febbraio 1939 l'oro della Banca d'Inghilterra subi una rivalutazione al prezzo del mercato. La Banca d'Inghilterra fu nazionalizzata nel 1945. L'« Exchange Control Act » del 1947 formulo le norme seguenti: 1) Senza l'autorizzazione del Tesoro, nessuno ha il diritto di acquistare o vendere oro o valute estere, se l'altro contraente non e persona abilitata a questo commercio (art. 1, cifra 1). 2) La cessione dell'oro dev' essere fatta ad un prezzo non eccedente quello che e autorizzato dal Tesoro e dietro pagamento delle spese usuali (art. 2, cifra 4). Nel 1949 l'oro della Banca d'Inghilterra subi una nuova rivalutazione. b) In merito al carattere di moneta della sterlina d'oro figurano in atti i seguenti avvisi: a) La Corte d'assise di Roma, con sentenza 25 gennaio 1950 nella causa Rambelli e consorti, ha dichiarato : «In concreto non ricorrono gli estremi del reato previsto dall'art. 453 n. 1 e. p. ~ teste Azzolini, la cui competenza in materia monetaria derl.vat~gli anche dalla direzione della Banca d'Italia per numerosi a~III! dispensa dal richiedere il titolo legislativo straniero, ha riferito che una legge inglese del 20 settembre 1931 impose il ritiro delle sterline oro da parte della Banca d'Inghilterra con divieto ~sollito di usarne nel pagamento: e che, per effetto di essa, la Banca d'Italia aveva ~ I? sterline solo in deposito come preziosi, mentre le banconote d'oro che ne fanno acquisto le pagano a peso come semipreziose d'oro. Sono esuli acquisiti gli elementi necessari per negare carattere Internazionale Auslieferungsrecht. N° 33. 231 di moneta avente corso legale alla sterlina d'oro, dal momento che la legge inglese, vietandone la circolazione e privandola dell'efficacia di valido mezzo di pagamento, per il valore in precedenza legalmente attribuito, ha completamente annullato in essa la funzione caratteristica propria della moneta, quale si ricava dalle discipline economiche e finanziarie. L'indagine volta a stabilire se la sterlina oro sia moneta a corso commerciale e irrilevante, essendo dal 1931 vigente presa in considerazione solo la moneta a corso legale. » b) La Camera inglese di commercio per l'Italia ha rilasciato, il 28 maggio 1952, una dichiarazione che, tradotta in italiano, edel 'seguito tenore: «Certifichiamo che le sterline oro e le vecchie sterline oro sono ritirate dalla circolazione e non hanno più corso legale. L'abrogazione formale del Coinage Act del 1870 non e stata necessaria, poiche de facto la soppressione del corso legale di queste monete si trova realizzata dagli atti del Parlamento del 1919, 1925, 1930 e 1947.» c) Con la suaccennata nota 22 marzo 1952 la Legazione d'Italia a Berna ha osservato : «Proprio di questi giorni il Ministero del Tesoro, interrogato a BUO tempo da quest'Ufficio (dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Milano) ha risposto che in linea teorica e formale, la sterlina oro dovrebbe essere tuttora considerata legal tender malgrado che con regolamento del 1939, confermato dall'Exchange Control Act 1947, abbia imposto l'obbligo della cessione al Tesoro di tutte le monete d'oro. Proprio recentemente il Console di S.M. Britannica a Milano, in una lettera diretta al Procuratore della Repubblica, ha comunicato che la sterlina oro in Inghilterra ha valore legale. » In una nota 6 maggio 1952 la Legazione d'Italia a Berna ha completato la nota precedente come segue : « Si può altresì aggiungere che proprio in questi giorni il giudice istruttore ha respinto le istanze di scarcerazione e libertà provvisoria proposte nell'interesse di Beraha Idravko-Bernardi Giuseppe ponendo a fondamento di tale decisione

l'esistenza del corso legale della sterlina oro (deDa cui contraffazione si fa eario ai prevenuti) secondo le risultanze istruttorie fin qui raggiunte. Tali elementi, suffragati dai competenti organi del GovArno inglese, rendono necessario il mantenimento dell'ordine di cattura.) dd) In data 8 aprile 1952 il Console d'Italia a Londra ha certificato « ehe in virtit delle varie leggi inglesi emanate fino al 1947, leggi tuttora vigenti, la sterlina oro e la mezza sterlina oro sono state tolte dalla circolazione e non hanno piit corso legale nel territorio del Regno Unito e negli 232 Staatsrecht. altri territori ehe, giusta la legislazione inglese, fanno parte dell'area della sterlina ». ee) In una consultazione 7 luglio 1952 l'avv. Vincenzo del Giudiee ha dichiarato ehe la sterlina oro e la mezza sterlina oro non hanno piu corso legale nel Regno Unito, riferendosi a DICEY, Conflict of Laws, sesta edizione 1949, pag. 728. Alla stessa conclusione e giunto E. Oorbino in un suo parere. f/) Infine si trova nell'inserto una lettera 4 giugno 1952 della Banca d'Inghilterra alla Banca nazionale sviz- zera ehe edel seguente tenore : « I have to refer to your letter (Direction Generale Departement I HH/Tr.) of the 26th May and in reply to say that the sovereign retains its legal tender status as laid down in Section 4 of the Coinage Act of 1870 (33 Victoria, Chapter 10), which has not been repealed, although the ability of a person in or resident in the United Kingdom to retain or deal in gold coin is affected by his position in relation to the Exchange Control Act, 1947, (10 and 11 Geo. 6, Chapter 14) rea.d with the Amendmend Orders made thereunder. The Bank understand that the sovereign may therefore be considered as ,currency , in the sense of Article 2 of the Inter- national Convention of 20th April 1929 for the Suppression of Counterfeiting Currency. I am; Gentlemen, Your obedient Servant, sig. Parker (for Chief Cashier) » c) E evidente ehe la diehiarazione 4 giugno 1952 della Banca d'Inghilterra non e vincolante pel Tribunale fede- rale; del resto essa non e molto esplicita circa il corso legale della sterlina d'oro: afferma soltanto ehe, per i motivi addotti, la sterlina d'oro pud essere eonsiderata come una moneta a' sensi dell'art. 2 della Oonvenzione internazionale 20 aprile 1929. Per essere una moneta, la sterlina d'oro deve avere corso legale: e questo il requisito ehe esige espressamente l'art. 2 della Oonvenzione intemazionale 20 aprile 1929, cui si riferisce la stessa Banea d'Inghilterra nella sua suddetta lettera. Come gUt rilevato nel terzo considerando, affinehe abbia corso legale, una moneta deve avere potere liberatorio per Internationales Auslieferungsrecht. N° 33. 233 un valore imposto dalla legge. Questo valore legale e la caratteristica essenziale della meree 0 dell'oggetto diven- tato moneta (cfr. MATER, La monnaie et le change, pag. 12 e seg.). Oosl e pure in diritto inglese (HALSBURY, The laws of England, vol. 6, pag. 461, segnatamente la nota « n »). Devesi tuttavia notare ehe il termine inglese « legal tender» non ha l'identico senso del termine « corso legale ». Il termine « legal tender» si traduee con « mezzo legale di pagamento», mentre « corso legale» non rappresenta la moneta, ma la qualita essenziale della moneta (cfr. Nuss- BAUM, Money in the law, pag. 45). E Ovvl.0 ehe una moneta legale deve avere corso legale. La sterlina d'oro avrebbe adunque corso legale, se la legge le attribuisse un valore per cui dovrebb'essere aecet- tata eome mezzo di pagamento. Ora non si pub ammettere ehe Ja sterlina d'oro abbia conservato il suo veechio valore legale. E notorio infatti ehe la Banea d'Inghilterra (come le banehe di altri paesi) ha rivalutato le sue riserve auree, ossia ha riconosciuto ehe la sterlina d'oro ha un valore ehe supera il veechio valore legale (1 sterlina = 20 seellini). D'altro lato, l'Ex- change Oontrol Aet del 1947 stabilisee, nella prima parte, un ordinamento identieo per l'oro e le divise estere (gold and foreign eurrency), in virtu del quale e necessaria un'autorizzazione per aequistare 0 vendere « any gold and foreign eurrency»; per effettuare queste operazioni, ehe sono trattate dal Legislatore come transazioni e non come pagamenti, non e parola di valore legale 0 valore

nominale delle monete d'oro. Ad ogni modo, quando in seguito all'abbandono del sistema aureo, uno Stato crea una moneta cartacea e le attribuisce un valore legale nettamente inferiore al valore reale della vecchia moneta d'oro, è ovvio che le monete d'oro non sono più utilizzate come mezzo di pagamento in base al vecchio valore legale. Se lo Stato vuole conservare loro il carattere di moneta e il vecchio valore legale, deve controllare le operazioni sulle monete auree e special- Staatsrecht. mente vietare ogni operazione ad un corso diverso da quello legale. Ora non consta che siffatte disposizioni vigono nel Regno Unito. La lettera 4 giugno 1952 della Banca d'Inghilterra dichiara che la possibilità per un particolare di conservare le monete d'oro o di utilizzarle in transazioni (deal) è influenzata (affected) dalla sua posizione di fronte all'Exchange Control Act del 1947 e ai relativi emendamenti. Essa non pretende che queste transazioni debbano essere fatte sulla base del vecchio valore legale della sterlina d'oro. Si è indotti ad ammettere che le sterline d'oro sono regolarmente negoziate ad un prezzo eccedente il loro vecchio valore legale. Consta invero al Tribunale federale che la Banca d'Inghilterra riscatta attualmente le sterline d'oro al prezzo di 58 scellini l'una. D'altra parte, non si ha motivo di ritenere che questo nuovo valore potrebbe essere equiparato ad un nuovo corso legale. Infatti non è nota a questa Corte, e non è del resto citata nella dichiarazione 4 giugno 1952 della Banca d'Inghilterra, una legge che fissi un nuovo valore legale della sterlina d'oro. Se il Tesoro inglese, che ha il potere di controllare tutte le transazioni relative alle monete d'oro, ne determina in realtà il prezzo, questo intervento ufficiale non potrebbe tuttavia essere parificato all'attribuzione di un corso legale.

5. - Eventualmente si può ammettere che in circostanze eccezionali (per esempio in caso di guerra) una moneta d'oro non più utilizzata, ma tenuta quale riserva presso la banca emittente o presso privati, conservi il carattere monetario. Praticamente essa non serve più, ma giuridicamente, in virtù di provvedimenti e di decreti, le può essere conservato il carattere monetario in previsione di una futura riutilizzazione. Essa non muta di valore legale e in avvenire sarà di nuovo adoperata tale e quale. Di qui la necessità di continuare a proteggerla mediante leggi, come una moneta. Però, se una siffatta situazione si protrae e se ufficialmente lo Stato autorizza l'esistenza di un mercato di dette Internationales Auslieferungsrecht. N° 34. monete d'oro ad un altro corso, o se le compra e vende lui stesso ad un altro corso, non si è più di fronte ad una moneta di riserva. Si può ammettere che la sterlina d'oro è stata conservata per qualche tempo come moneta di riserva; praticamente essa non era più utilizzata, ma si poteva ritenere che un giorno sarebbe rientrata in circolazione con le stesse caratteristiche. Se non è, come sopra esposto, la Banca d'Inghilterra ha rivalutato le sue riserve auree. La sterlina non può più quindi considerarsi come una moneta di riserva che ha conservato il suo valore legale: il valore dell'oro merce ha avuto il sopravvento su quello della moneta.

6. - In realtà le sterline d'oro debbono essere equiparate, per quanto concerne il concetto di moneta, ai mercanti svizzeri. Non si tratta più di una moneta, ma semplicemente di una merce. In Svizzera è evidente che le operazioni di compravendita di mercanti sono assoggettate all'imposta sulla cessione d'affari che si percepisce appunto sulle merci (art. 1 dell'Ordinanza n° 6 del 7 settembre 1949 del Dipartimento delle finanze concernente l'imposta sulla cessione d'affari). Ne segue che in concreto il solo reato per cui è richiesta l'estradizione, ossia la falsificazione di monete d'oro, non esiste: l'oggetto falsificato non è più giuridicamente una moneta. La domanda di estradizione non può quindi essere accolta.

11 Tribunale federale pronuncia: L'opposizione di Jose Beraha (Zdravko) e Giuseppe Bernardi è accolta e la domanda di estradizione è respinta. 34. Urteil vom 24. September 1952 i. S. Wyrobnik. Bundesgesetz betreffend die Auslieferung gegenüber dem Ausland. Auslieferung8Vertrag mit

Deutschland. . . Bewilligung der Auslieferung für Urkundenfälschungen, ~he Im Zusammenhang mit Nichtauslieferungsvergehen (DeVISende- likten) begangen worden sind.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.